



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE

GAP FURTO TOTALE

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GFT.2015.002-2020.001 - EDIZIONE 01.09.2020

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Gap Furto Totale



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo, la presente Polizza indennizza l'Assicurato/Aderente della differenza tra il Valore d'Acquisto iniziale dell'Autoveicolo ed il Valore commerciale che il veicolo assicurato ha al momento del sinistro, così come specificato all'interno della garanzia "Gap Furto Totale".

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e dall'Applicazione sottoscritta dall'Assicurato/Aderente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Gap Furto Totale

In caso di Furto Totale del veicolo – intendendosi per Furto Totale il furto dell'autoveicolo senza ritrovamento o qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti – l'Impresa si impegna a corrispondere all'Assicurato/Aderente, per il tramite del Contraente, l'indennizzo così come determinato e definito dalla seguente formula:

Indennizzo = Valore d'Acquisto iniziale - Valore commerciale al momento del sinistro.

L'indennizzo di cui al presente articolo viene corrisposto purché il veicolo assicurato non abbia percorso più di 40.000 Km annui. A tal proposito l'Aderente/Assicurato deve conservare le fatture dei tagliandi o in assenza, copia del libretto di manutenzione completato in ogni sua parte, con timbro e firma dell'officina che ha effettuato i tagliandi. E' quindi richiesta la conservazione di tutte le fatture dei tagliandi; l'Impresa si riserva la possibilità di verificarne la veridicità mediante accesso ai libri Iva delle aziende che hanno erogato il servizio.

Qualora l'Assicurato/Aderente non usufruisca della Prestazione assicurativa, l'Impresa non è tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'indennizzo sarà corrisposto in Euro.

Resta espressamente inteso che la garanzia assicurativa denominata "GAP Furto Totale" opera solamente ove l'Assicurato/Aderente proceda a riacquistare un veicolo presso lo stesso concessionario dove era stato acquistato il precedente autoveicolo oggetto di furto totale.

L'Assicurazione è sottoscritta per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) dal Contraente a favore dei propri clienti. La Prestazione Assicurativa viene fornita a favore dei clienti del Contraente che abbiano acquistato presso quest'ultimo un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali, di vetustà al momento dell'adesione alla copertura assicurativa non superiore o uguale a 72 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione), che abbia un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila), e che abbiano stipulato una polizza CVT con altra Compagnia di assicurazione comprendente la garanzia furto.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi dagli autoveicoli di peso a pieno carico inferiori o uguali ai 35 (trentacinque) quintali, con una vetustà al momento della sottoscrizione dell'Applicazione non superiore o uguale a 72 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione), che abbiano un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 100.000,00 (centomila) e che siano coperti da polizza CVT con altra Compagnia di assicurazione comprendente la garanzia furto.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Prestazione Assicurativa non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato/Aderente o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi e qualsiasi altro evento socio politico;
- ! Incendio, incidente, distruzione contro terzi o contro cose. Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:
- ! gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ! ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- ! le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- ! i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ! gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- ! gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- ! gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a Euro 100.000,00 (centomila);
- ! gli autoveicoli che abbiano percorso più di 40.000 km annui;
- ! gli autoveicoli ad alto rischio, intendendosi per tali quelli adibiti al trasporto di cose infiammabili e/o esplosive e/o al trasporto di armi (anche bianche) e/o destinati a servizi di pubblica sicurezza o attività di polizia;
- ! gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
- ! i Sinistri avvenuti in paesi diversi dall'Italia. La copertura assicurativa vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra, solo ed esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi;
- ! il lucro cessante o la perdita di chance, nonché ogni altra voce di danno diverso da quello indicato nell'oggetto della garanzia assicurativa.

- ! All'interno della garanzia "Gap Furto Totale" sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie della stessa.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi, l'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato/Aderente hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato/Aderente hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato/Aderente, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite del Contraente oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente ha la durata pluriennale risultante dal Modulo di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa "Gap Furto Totale" avrà nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultimi prescelta e come risultante dall'Applicazione, ferma la durata minima di 12 mesi e quella massima di 48 mesi.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Il contratto prevede, in favore dell'Assicurato/Aderente, il diritto di ripensamento consistente nella possibilità di recedere dal contratto, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Applicazione.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Gap Furto Totale

Versione n. 1 di Settembre 2020 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2019

Bilancio approvato il 30/04/2020

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204.04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450.95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet della Compagnia www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Tramite il prodotto GAP FURTO TOTALE l'Impresa, al verificarsi del Furto Totale dell'Autoveicolo, si impegna a corrispondere all'Assicurato/Aderente, per il tramite del Contraente, l'indennizzo così come determinato e definito dalla seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \text{Valore d'Acquisto iniziale} - \text{Valore Commerciale al momento del sinistro.}$$

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Gap Furto Totale	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Gap Furto Totale.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Gap Furto Totale	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Gap Furto Totale.
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Gap Furto Totale	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Gap Furto Totale.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia assicurativa prevede un limite assuntivo, indipendente dalla categoria e marca dell'Autoveicolo assicurato, pari ad Euro 100.000,00 (centomila).

Gap Furto Totale

La Prestazione Assicurativa non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato/Aderente o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
 - atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi e qualsiasi altro evento socio politico;
 - Incendio, incidente, distruzione contro terzi o contro cose;
- Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:
- gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
 - ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
 - le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
 - i ciclomotori ed i motoveicoli;
 - gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
 - gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
 - gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a Euro 100.000,00 (centomila);
 - gli autoveicoli che abbiano percorso più di 40.000 km annui.
 - gli autoveicoli ad alto rischio, intendendosi per tali quelli adibiti al trasporto di cose infiammabili e/o esplosive e/o al trasporto di armi (anche bianche) e/o destinati a servizi di pubblica sicurezza o attività di polizia;
 - gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
 - i Sinistri avvenuti in paesi diversi dall'Italia. La copertura assicurativa vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra, solo ed esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi.
 - il lucro cessante o la perdita di chance, nonché ogni altra voce di danno diverso da quello indicato nell'oggetto della garanzia assicurativa.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Aderente, entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro medesimo, deve darne avviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C., all'Impresa agli indirizzi che seguono: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29, e Direzione Generale in 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21. - P.E.C.: nobisassicurazioni@pec.it. Eventuali maggiori danni (o interessi) derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Impresa non sono a carico di quest'ultima.

In ogni caso, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato/Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Impresa la seguente documentazione:

- copia della denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo che è stata sporta presso la Pubblica Autorità o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripetuta presso la stessa Pubblica Autorità italiana;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia del certificato di proprietà dell'autoveicolo;
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Applicazione) sottoscritta dall'Assicurato/Aderente;

	<p>e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;</p> <p>f) quietanza di liquidazione totale del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri (garanzia furto totale) effettuata dalla compagnia di assicurazione che presta detta garanzia senza riserva alcuna e copia delle relative condizioni di assicurazione;</p> <p>g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;</p> <p>h) copia della fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;</p> <p>i) copia fatture che attestino la completa e tempestiva manutenzione del veicolo e/o il registro di manutenzione adeguatamente compilato dall'officina autorizzata;</p> <p>j) documento comprovante il luogo di residenza e/o di domicilio dell'Assicurato/Aderente.</p> <p>k) recapiti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato/Aderente;</p> <p>l) tutte le chiavi originali in dotazione all'Autoveicolo, o comunicazione scritta da parte della Compagnia Assicurativa che detiene il rischio CVT di avvenuta consegna di tutte le chiavi in dotazione dell'Autoveicolo. Le chiavi a seguito della definizione del sinistro verranno distrutte.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile). In caso di variazione del Rischio - ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la variazione dell'Area di Rischio - l'Assicurato/Aderente e/o il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Impresa; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa, nel più breve tempo possibile, si obbliga a istruire il sinistro ed a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento del diritto all'indennizzo.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<p>Premio</p>	<p>Il Premio, da versare nella formula del premio unico anticipato, per una copertura variabile da 1 (uno) a 4 (quattro) anni, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa) dell'autoveicolo e in relazione all'Area di Rischio, sulla base delle seguenti tabelle:</p> <table border="1" data-bbox="577 1406 1241 1749"> <thead> <tr> <th rowspan="2">durata della copertura ass.va dalla data di immatricolazione</th> <th colspan="2">Tasso espresso in pro mille (imposte incluse)%</th> </tr> <tr> <th>area 1</th> <th>area 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 1 anno</td> <td>1‰</td> <td>5‰</td> </tr> <tr> <td>fino a 2 anni</td> <td>2‰</td> <td>10‰</td> </tr> <tr> <td>fino a 3 anni</td> <td>3‰</td> <td>15‰</td> </tr> <tr> <td>fino a 4 anni</td> <td>4‰</td> <td>20‰</td> </tr> </tbody> </table>	durata della copertura ass.va dalla data di immatricolazione	Tasso espresso in pro mille (imposte incluse)%		area 1	area 2	fino a 1 anno	1‰	5‰	fino a 2 anni	2‰	10‰	fino a 3 anni	3‰	15‰	fino a 4 anni	4‰	20‰
durata della copertura ass.va dalla data di immatricolazione	Tasso espresso in pro mille (imposte incluse)%																	
	area 1	area 2																
fino a 1 anno	1‰	5‰																
fino a 2 anni	2‰	10‰																
fino a 3 anni	3‰	15‰																
fino a 4 anni	4‰	20‰																

AREE DI RISCHIO

Area di Rischio	Regione	Area di Rischio	Regione
Area 1	PIEMONTE	Area 2	ABRUZZO
Area 1	VALLE D'AOSTA	Area 2	MOLISE
Area 1	LIGURIA	Area 2	CAMPANIA
Area 1	LOMBARDIA	Area 2	PUGLIA
Area 1	TRENTINO-ALTO ADIGE	Area 2	BASILICATA
Area 1	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Area 2	CALABRIA
Area 1	VENETO	Area 2	SICILIA
Area 1	EMILIA-ROMAGNA	Area 1	MARCHE
Area 1	TOSCANA		
Area 1	UMBRIA		
Area 1	SARDEGNA		
Area 1	LAZIO		

Il Premio sarà versato direttamente dall'Assicurato/Aderente all'Intermediario/Contraente il giorno stesso in cui viene sottoscritta l'Assicurazione.
L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione.

Rimborso

L'Assicurato/Aderente può recedere dal contratto di Assicurazione, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno della spedizione della raccomandata, e comporta per l'Impresa l'onere di restituire all'Assicurato/Aderente il Premio o le rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato/Aderente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- nel caso di recesso dell'Assicurato/Aderente: dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per il tramite del Contraente);
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato/Aderente (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo Assicurato/Aderente con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato/Aderente, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

L'Assicurazione, oltre che alla sua naturale scadenza o nel caso di intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato/Aderente, del Contraente o dell'Impresa, cessa anticipatamente anche nel caso in cui l'Assicurato/Aderente proceda alla vendita dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa.

In caso di vendita del veicolo, l'Assicurato/Aderente deve darne prontamente comunicazione scritta all'Impresa e la copertura assicurativa cessa dalle ore 24.00 del giorno di ricezione di tale comunicazione. L'Impresa, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta vendita del veicolo, procederà a rimborsare all'Assicurato/Aderente la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto di imposte e/o di altri eventuali oneri fiscali.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Sospensione

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato può recedere dal presente contratto di Assicurazione, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Polizza, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa prevista in Polizza dalle ore 24.00 del giorno della spedizione della raccomandata A/R o della p.e.c., e comporta per l'Impresa l'onere di restituire all'Assicurato/Aderente il Premio o le rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Risoluzione	Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Recesso dell'Assicurato • Vendita dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali, di vetustà al momento dell'adesione alla copertura assicurativa non superiore o uguale a 72 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione), che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 100.000,00 (centomila) e che sia coperto da una polizza CVT con altra compagnia di assicurazione comprendente la garanzia furto.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e la garanzia prescelta.
Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 16 (Perdite pecuniarie) è pari al 40,47%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
Art. 1 – Oggetto della polizza.....	2
Art. 2 – Polizza collettiva ad adesione.....	2
Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifica del rischio.....	2
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	2
Art. 5 – Premio dell'assicurazione.....	2
Art. 6 – Limite assuntivo.....	3
Art. 7 – Diritto di recesso dell'assicurato/aderente (ripensamento).....	3
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro.....	3
Art. 9 – Cessazione dell'assicurazione.....	3
Art. 10 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 11 – Validità.....	4
Art. 12 – Durata del contratto.....	4
Art. 13 – Durata della singola applicazione.....	4
Art. 14 – Validità territoriale.....	4
Art. 15 – Altre assicurazioni.....	4
Art. 16 – Imposte ed oneri fiscali.....	4
Art. 17 – Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 18 – Foro competente – competenza territoriale.....	4
Art. 19 – Forza probatoria del contratto – forma delle comunicazioni.....	4
Art. 20 – Beneficiario della prestazione.....	4
Art. 21 – Cessione dei diritti o del credito.....	4
Art. 22 – Rivalse.....	4
Art. 23 – Modifiche delle garanzie.....	5
Art. 24 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.....	5
Art. 25 – Legge applicabile e giurisdizione.....	5
Art. 26 – Rinvio alle norme di legge.....	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – GAP FURTO TOTALE	6
Art. 27 – Oggetto dell'assicurazione.....	6
Art. 28 – Esclusioni.....	6
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	7
Art. 29 – Denuncia del sinistro.....	7
Art. 30 – Liquidazione della prestazione.....	7
Art. 31 – Reclami.....	7
Art. 32 – Comunicazioni, elezione di domicilio.....	8
APPENDICE NORMATIVA	9
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR).....	11

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento, si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

APPLICAZIONE: Documento attestante la posizione amministrativa del singolo Assicurato/Aderente, che ne attesta l'inclusione nella copertura assicurativa e contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'Assicurazione.

ASSICURATO/ADERENTE: la persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo acquistato che ha aderito alla polizza collettiva stipulata dal Contraente.

ASSICURATORE: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

AREA DI RISCHIO: il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato/Aderente.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

AUTOVEICOLO/VEICOLO: l'autoveicolo assicurato ed indicato nell'Applicazione avente le seguenti caratteristiche: 1) peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali; 2) vetustà, al momento di sottoscrizione dell'Applicazione, non superiore o uguale a 72 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione); 3) Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONTRAENTE: soggetto che stipula con l'Impresa il Contratto di assicurazione in qualità di Contraente.

DENUNCIA SINISTRO: comunicazione scritta con la quale l'Assicurato/Aderente porta a conoscenza dell'Impresa il verificarsi del sinistro e che comporta l'attivazione del processo di istruzione del sinistro medesimo e l'eventuale liquidazione del danno da parte dell'Impresa.

FURTO: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO TOTALE: per Furto Totale dell'Autoveicolo si intende il furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento. Parimenti, il caso assicurativo è considerato "furto totale" qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

IMPRESA: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

INDENNIZZO: l'importo dovuto dall'Impresa all'Assicurato/Aderente in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

NOBIS: il marchio che identifica NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

MASSIMALE: Costituisce il limite massimo dell'indennizzo che l'Impresa è tenuta a corrispondere al verificarsi del sinistro.

MODULO DI POLIZZA: documento sottoscritto dal Contraente attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa.

PARTI: Assicurato/Aderente, Contraente, Impresa.

POLIZZA COLLETTIVA: contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Assicurato in favore di Terzi disciplinata dal Set Informativo.

POLIZZA CORPI VEICOLI TERRESTRI: viene definito tale il contratto di assicurazione che regola garanzie assicurative diverse dalla Responsabilità Civile Auto, quali, a titolo esemplificativo, le garanzie incendio, furto, collisione, Kasko, etc..

PREMIO: l'importo complessivamente dovuto dal Contraente e dall'Assicurato/Aderente all'Impresa quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata da quest'ultima.

PRESTAZIONE: l'indennizzo che l'Impresa eroga in favore dell'Assicurato ai sensi delle Condizioni di assicurazioni.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

SET INFORMATIVO: insieme di documenti rappresentato dalle Condizioni di assicurazione, dal Glossario, dal DIP base e dal DIP aggiuntivo.

SINISTRO: l'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa, consistente nel Furto Totale dell'autoveicolo.

VALORE COMMERCIALE: La quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

VALORE D'ACQUISTO: è il prezzo di acquisto dell'Autoveicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA che detraggono l'IVA), così come risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazioni GAP Furto Totale, Mod. GFT.2015.002-2020.001 ed. 2020-09 – Ultimo aggiornamento 01/09/2020

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 – OGGETTO DELLA POLIZZA

La presente Polizza ha ad oggetto la garanzia assicurativa denominata "GAP Furto Totale" a fronte della quale l'Impresa, al verificarsi dell'evento assicurato, si impegna ad indennizzare, per il tramite del Contraente, l'Assicurato/Aderente secondo le condizioni ed i limiti precisati nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 2 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati/Aderenti il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (allegato 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 e l'Applicazione, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa che ha in carico il contratto i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente, inoltre, alla fine del mese provvede ad inoltrare all'Impresa il documento riepilogativo delle inclusioni effettuate nel mese stesso. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.

Art. 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

In caso di variazione del Rischio – ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la variazione dell'Area di Rischio – l'Assicurato/Aderente e/o il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Impresa, secondo le modalità indicate all'art. 32; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Art. 5 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il Premio, da versare nella formula del premio unico anticipato, per una copertura variabile da 1 (uno) a 4 (quattro) anni, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa) dell'autoveicolo e in relazione all'Area di Rischio, sulla base delle seguenti tabelle:

durata della copertura ass.va dalla data di immatricolazione	Tasso espresso in pro mille (imposte incluse)‰	
	area 1	area 2
fino a 1 anno	1‰	5‰
fino a 2 anni	2‰	10‰
fino a 3 anni	3‰	15‰
fino a 4 anni	4‰	20‰

AREE DI RISCHIO

Area di Rischio	Regione	Area di Rischio	Regione
Area 1	PIEMONTE	Area 2	ABRUZZO
Area 1	VALLE D'AOSTA	Area 2	MOLISE
Area 1	LIGURIA	Area 2	CAMPANIA
Area 1	LOMBARDIA	Area 2	PUGLIA
Area 1	TRENTINO-ALTO ADIGE	Area 2	BASILICATA
Area 1	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Area 2	CALABRIA
Area 1	VENETO	Area 2	SICILIA
Area 1	EMILIA-ROMAGNA	Area 1	MARCHE
Area 1	TOSCANA		
Area 1	UMBRIA		
Area 1	SARDEGNA		
Area 1	LAZIO		

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione.

Art. 6 – LIMITE ASSUNTIVO

La garanzia assicurativa prevede un limite assuntivo, indipendente dalla categoria e marca dell'Autoveicolo assicurato, pari ad Euro 100.000,00 (centomila).

Art. 7 – DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO/ADERENTE (RIPENSAMENTO)

L'Assicurato/Aderente può recedere dal presente contratto di Assicurazione, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Polizza, dandone comunicazione all'Impresa secondo le modalità indicate all'art. 32. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa prevista in Polizza dalle ore 24.00 del giorno della spedizione della raccomandata A/R o della p.e.c., e comporta per l'Impresa l'onere di restituire all'Assicurato/Aderente il Premio o le rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato/Aderente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato/Aderente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per il tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato/Aderente (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo Assicurato/Aderente con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato/Aderente, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 9 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione, oltre che alla sua naturale scadenza o nel caso di intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato/Aderente, del Contraente o dell'Impresa, cessa anticipatamente anche nel caso in cui l'Assicurato/Aderente proceda alla vendita dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa.

In caso di vendita del veicolo, l'Assicurato/Aderente deve darne prontamente comunicazione scritta all'Impresa e la copertura assicurativa cessa dalle ore 24.00 del giorno di ricezione di tale comunicazione. L'Impresa, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta vendita del veicolo, procederà a rimborsare all'Assicurato/Aderente la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto di imposte e/o di altri eventuali oneri fiscali.

Art. 10 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alla copertura attivata:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa e/o incompleta e/o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi all'Assicurato/Aderente avente diritto alla Prestazione Assicurativa non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa, la quale verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che dovesse essere avanzata dall'Assicurato/Aderente medesimo o suoi aventi causa, ivi comprese eventuali richieste per risarcimento danni e/o spese legali.

Art. 11 - VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, dal Modulo di Polizza e dall'Applicazione.

Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo sottoscritto dal Contraente ha durata poliennale. L'effettiva durata del contratto assicurativo è quella riportata sul Modulo di Polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 13 - DURATA DELLA SINGOLA APPLICAZIONE

La copertura assicurativa denominata "GAP Furto Totale" ha durata da 12 (dodici) a 48 (quarantotto) mesi, così come risultante dall'Applicazione sottoscritta da ciascun Assicurato/Aderente, e non si rinnova tacitamente alla scadenza.

Art. 14 - VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi, l'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Nel caso in cui il furto sia avvenuto in paesi esteri, l'Assicurato/Aderente è tenuto a sporgere denuncia dell'evento, oltre che alle Pubbliche Autorità del paese in cui si è consumato il furto, anche presso la Pubblica Autorità italiana.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di procedere ad accertamenti di diversa natura.

Art. 15 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato/Aderente deve comunicare prontamente e per iscritto all'Impresa l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato/Aderente medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio (quale, ad es., Polizza Corpi Veicoli Terrestri) o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato/Aderente. In caso di Sinistro, l'Assicurato/Aderente deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice; la comunicazione a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., a pena di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 32 e nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l'Assicurato/Aderente è venuto a conoscenza dell'evento.

Art. 16 - IMPOSTE ED ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato/Aderente.

Art. 17 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o della garanzia assicurativa.

Art. 18 - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE

Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all'esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all'interpretazione del presente contratto di assicurazione, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o della sede legale dell'Assicurato/Aderente; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 19 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Modulo di polizza firmato dal Contraente ed i Moduli di Adesione sottoscritti dagli Assicurati/Aderenti, sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto dalle Parti.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C. indirizzata all'Impresa.

Art. 20 - BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE

Il beneficiario irrevocabile della prestazione assicurativa è l'Assicurato/Aderente o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari).

Art. 21 - CESSIONE DEI DIRITTI O DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato/Aderente non potranno cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatto richiesta. Una volta trascorso tale termine senza nessuna comunicazione da parte dell'Impresa, il Contraente e/o l'Assicurato/Aderente potranno liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.

Art. 22 - RIVALSE

Non sono previste rivalse.

Art. 23 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica del presente contratto di assicurazione deve risultare da atto sottoscritto tra l'Impresa ed il Contraente.

Art. 24 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile).

Art. 25 - LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 26 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non stabilito nel presente contratto di assicurazione, si applicano le norme di legge.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione disciplina in un unico capitolo la garanzia "GAP Furto Totale" oggetto del presente contratto di assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

La garanzia è operante solo se richiamata sull'Applicazione sottoscritta dall'Assicurato.

CAPITOLO 1 – GAP FURTO TOTALE

La copertura assicurativa di cui al presente capitolo si intende valida ed operante solo se è stata richiamata sull'applicazione ed è stato corrisposto il relativo premio assicurativo.

Art. 27 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Furto Totale del veicolo – intendendosi per Furto Totale il furto dell'autoveicolo senza ritrovamento o qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti – l'Impresa si impegna a corrispondere all'Assicurato/Aderente, per il tramite del Contraente, l'indennizzo così come determinato e definito dalla seguente formula:

Indennizzo = Valore d'Acquisto iniziale - Valore commerciale al momento del sinistro.

L'indennizzo di cui al presente articolo viene corrisposto purché il veicolo assicurato non abbia percorso più di 40.000 Km annui. A tal proposito l'Aderente/Assicurato deve conservare le fatture dei tagliandi o in assenza, copia del libretto di manutenzione completato in ogni sua parte, con timbro e firma dell'officina che ha effettuato i tagliandi. E' quindi richiesta la conservazione di tutte le fatture dei tagliandi; l'Impresa si riserva la possibilità di verificarne la veridicità mediante accesso ai libri Iva delle aziende che hanno erogato il servizio.

Qualora l'Assicurato/Aderente non usufruisca della Prestazione assicurativa, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'indennizzo sarà corrisposto in Euro.

Resta espressamente inteso che la garanzia assicurativa denominata "GAP Furto Totale" opera solamente ove l'Assicurato/Aderente proceda a riacquistare un veicolo presso lo stesso concessionario dove era stato acquistato il precedente autoveicolo oggetto di furto totale.

L'Assicurazione è sottoscritta per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) dal Contraente a favore dei propri clienti. La Prestazione Assicurativa viene fornita a favore dei clienti del Contraente che abbiano acquistato presso quest'ultimo un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali, di vetustà al momento dell'adesione alla copertura assicurativa non superiore o uguale a 72 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione), che abbia un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila), e che abbiano stipulato una polizza CVT con altra Compagnia di assicurazione, comprendente la garanzia furto.

Art. 28 – ESCLUSIONI

La Prestazione assicurativa non è dovuta in caso di cessazione dell'Assicurazione per intervenuta vendita del veicolo o per recesso esercitato dall'Assicurato/Aderente, dal Contraente o dall'Impresa.

La Prestazione Assicurativa non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato/Aderente o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi e qualsiasi altro evento socio politico;
- c) Incendio, incidente, distruzione contro terzi o contro cose;

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:

- d) gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- e) ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- f) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- g) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- h) gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- i) gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- j) gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a Euro 100.000,00 (centomila);
- k) gli autoveicoli che abbiano percorso più di 40.000 km annui.
- l) gli autoveicoli ad alto rischio, intendendosi per tali quelli adibiti al trasporto di cose infiammabili e/o esplosive e/o al trasporto di armi (anche bianche) e/o destinati a servizi di pubblica sicurezza o attività di polizia;
- m) gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
- n) i Sinistri avvenuti in paesi diversi dall'Italia. La copertura assicurativa vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra, solo ed esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi.
- o) il lucro cessante o la perdita di chance, nonché ogni altra voce di danno diverso da quello indicato nell'oggetto della garanzia assicurativa.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 29 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Aderente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Impresa (Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese - Torino, Numero Verde 800.894.154 o Numero Nero: +39.011.4518.783) – entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro – secondo le modalità indicate all'art. 32.

Eventuali maggiori danni (o interessi) derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Impresa non sono a carico di quest'ultima.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato/Aderente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 del Codice civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo.

In ogni caso, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato/Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Impresa la seguente documentazione:

- a) copia della denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo che è stata sporta presso la Pubblica Autorità o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripetuta presso la stessa Pubblica Autorità italiana;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia del certificato di proprietà dell'autoveicolo;
- d) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Applicazione) sottoscritta dall'Assicurato/Aderente;
- e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
- f) quietanza di liquidazione totale del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri (garanzia furto totale) effettuata dalla compagnia di assicurazione che presta detta garanzia senza riserva alcuna e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- h) copia della fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;
- i) copia fatture che attestino la completa e tempestiva manutenzione del veicolo e/o il registro di manutenzione adeguatamente compilato dall'officina autorizzata;
- j) documento comprovante il luogo di residenza e/o di domicilio dell'Assicurato/Aderente;
- k) recapiti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato/Aderente;
- l) tutte le chiavi originali in dotazione all'Autoveicolo, o comunicazione scritta da parte della Compagnia Assicurativa che detiene il rischio CVT di avvenuta consegna di tutte le chiavi in dotazione dell'Autoveicolo. Le chiavi a seguito della definizione del sinistro verranno distrutte.

In ogni caso, l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

L'Impresa ha inoltre facoltà di richiedere che l'Assicurato/Aderente fornisca:

- Una procura notarile a vendere per consentire alla stessa di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua vendita;
- Un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante dalla suddetta vendita.

Art. 30 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Impresa – successivamente alla ricezione della documentazione completa di ogni elemento atto a comprovare il Sinistro occorso ed idonea a fornire ogni circostanza inerente allo stesso – si impegna a corrispondere l'indennizzo contrattualmente previsto solo a seguito di comprovato riacquisto di un Autoveicolo presso lo stesso Concessionario/Contraente dove era stato acquistato il precedente Autoveicolo oggetto di furto.

L'accredito dell'indennizzo all'Assicurato/Aderente, eventualmente corrisposto per il tramite del Contraente, effettuato dall'Impresa costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione assicurativa.

Se successivamente al verificarsi del Sinistro per Furto Totale viene ritrovato l'Autoveicolo o vengono ritrovate parti di esso, l'Assicurato/Aderente è obbligato a dare comunicazione di detto ritrovamento all'Impresa non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento dell'autoveicolo avviene prima del pagamento della Prestazione assicurativa (indennizzo), nulla sarà dovuto all'Assicurato/Aderente.

Se l'Autoveicolo è recuperato dopo il pagamento della Prestazione assicurativa, l'Assicurato/Aderente ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo medesimo. **In questo caso egli è obbligato a rimborsare all'Impresa l'importo da quest'ultima corrisposto a titolo di indennizzo previsto contrattualmente per la garanzia Furto Totale.**

L'Assicurato/Aderente è tenuto a collaborare con l'Impresa per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari per procedere a tale operazione, agevolando le relative attività connesse.

Art. 31 – RECLAMI

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432-reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano la garanzia Furto Totale, occorre specificare correttamente il danno subito

ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione prevista dalle presenti Condizioni di assicurazioni.

Art. 32 – COMUNICAZIONI, ELEZIONE DI DOMICILIO

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Aderente relative all'Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. all'Impresa agli indirizzi che seguono:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29, e Direzione Generale in 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21. – P.E.C.: nobisassicurazioni@pec.it.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Impresa all'Assicurato/Aderente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione dell'Applicazione.

Le variazioni di domicilio di una delle Parti che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non potranno essere opponibili all'altra Parte.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In caso di sinistro, unitamente alla documentazione richiesta dalle presenti Condizioni di assicurazione, l'Assicurato deve comunicare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1260 - Cessione del credito:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1882 - Nozione:

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta:

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi:

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio:

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio:

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento l'vass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 settembre 2020